



ADDENDUM all'Accordo Collettivo F.I.G.C.- Lega Italiana Calcio Professionistico –  
Associazione Italiana Calciatori

–  
Preambolo

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il presente *addendum* al vigente Accordo Collettivo, per regolamentare l'istituto dell'apprendistato - ad oggi previsto, nell'ambito del settore sportivo, nella sola forma professionalizzante - con la condivisa consapevolezza che le finalità di tale istituto debbano essere, unitariamente, quelle di garantire agli atleti la migliore e rapida acquisizione della professionalità sportiva e di consentire validi percorsi di dual career, attivando, parallelamente alla carriera agonistica, un percorso professionale ed educativo di qualità, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.

Per questi motivi le parti, considerando la normativa vigente, auspicano l'introduzione organica di forme di apprendistato consone alle specificità del lavoro sportivo e si impegnano nel promuovere iniziative congiunte presso ogni ente e istituzione, affinché vengano disposti, nel breve periodo:

- il riconoscimento normativo della possibilità di ricorrere agli istituti dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché a quello di alta formazione e di ricerca, come già previsti nell'art. 30 d.lgs. 36/2021, ad oggi non ancora in vigore;
- successivamente a tale riconoscimento normativo, la possibilità di accesso all'istituto dell'apprendistato dal compimento del quindicesimo e sino al ventitreesimo anno di età, quale ultimo anno di formazione, valutate la specificità e le modalità di sviluppo delle carriere agonistiche;
- in ogni caso, l'espressa tutela e il riconoscimento del diritto del calciatore apprendista, in particolare se minorenne, di accesso al percorso e agli obiettivi scolastici idonei alla sua adeguata e bilanciata formazione personale.

Le parti, pertanto, sottoscrivono il presente *addendum* all'Accordo Collettivo con il reciproco, congiunto e convinto impegno a sostenere tali richieste, nei modi e nelle sedi opportuni, auspicando l'introduzione di norme che consentano l'impiego dei calciatori, già inquadrati nella



forma del lavoro subordinato, ove ne sussistano i presupposti, con finalità formative sotto il profilo professionale e personale, nel rispetto delle garanzie di legge afferenti i profili retributivi, previdenziali ed assistenziali.

\*\*\*\*\*

#### Art. 1 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Dalla stagione sportiva 2022/2023 le società sportive professionistiche che partecipano alle Competizioni di Lega Pro potranno sottoscrivere, ai sensi dell'Art. 1 c. 154 Legge 30 dicembre 2021 n. 234 e degli artt. 42 e ss., D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 82 e successive modifiche, contratti di apprendistato professionalizzante con calciatori, finalizzati ad erogare una formazione, anche trasversale, per il conseguimento delle competenze di "calciatore professionista" idoneo, sotto l'aspetto della tecnica e della tattica calcistica, a rendere le proprie prestazioni a livello nazionale nelle società sportive che partecipano ai Campionati delle leghe professionistiche e nelle rappresentative nazionali.

Il numero di calciatori con contratto di apprendistato professionalizzante che ogni società sportiva ha facoltà di occupare non può superare il rapporto di 4 calciatori professionisti a 3 apprendisti, rispetto al numero di calciatori professionisti assunti con contratto sottoscritto ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Collettivo.

#### Art. 2 - LIMITI DI ETÀ E DURATA.

Le società sportive, nei limiti di cui all'art. 44, co. 1 D.lgs. 81/15 e all'art. 1, c. 154 Legge 30 dicembre 2021 n. 234, possono sottoscrivere contratti di apprendistato professionalizzante con calciatori a condizione che questi ultimi abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età e fino al compimento del ventitreesimo anno.

Il contratto di apprendistato professionalizzante non può avere una durata superiore a tre stagioni sportive, intesa come periodo massimo complessivo di erogazione della formazione; ai fini del computo si tiene conto anche della durata di precedenti rapporti, formalizzati con contratto di apprendistato professionalizzante, tra il calciatore ed altre società sportive professionistiche.



Il contratto di apprendistato professionalizzante non potrà comunque avere scadenza successiva alla stagione sportiva di compimento del ventitreesimo anno.

In presenza delle condizioni di cui al presente *addendum* e dei presupposti fissati dalla normativa di settore, ogni società sportiva e ogni calciatore, già tesserato con la stessa come giovane di serie o in rapporto di addestramento tecnico, possono, in qualsivoglia momento nel corso della stagione sportiva, novare il rapporto in essere sottoscrivendo un contratto di apprendistato professionalizzante.

### Art. 3 - IL CONTRATTO

Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere redatto, in forma scritta, sull'apposito modulo federale, allegato al presente *addendum*, da depositare nei termini e nelle modalità di cui all'art. 3.1 dell'Accordo Collettivo, e, allo stesso, deve essere allegato e depositato, a pena di nullità, il piano formativo.

Con riferimento agli adempimenti tecnici e alle formalità relativi al contratto di apprendistato professionalizzante, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo Collettivo; in particolare, ai sensi dell'art. 3.1, il deposito presso la Lega Pro dovrà avere ad oggetto il contratto e il piano formativo.

Il piano formativo rimane invariato nel corso del rapporto di apprendistato professionalizzante di ciascun singolo calciatore; in ogni caso di stipula di un nuovo contratto con altra società sportiva prima del termine del periodo di apprendistato, anche a seguito di trasferimento, sia definitivo che temporaneo, il periodo di apprendistato effettuato presso le precedenti società e le ore di formazione erogate saranno computate presso il nuovo datore, purché non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad una stagione sportiva. In tal caso il complessivo periodo di apprendistato non potrà comunque superare il termine triennale e i limiti di età come sopra determinati.

### Art. 4 - RETRIBUZIONE

Il compenso pattuito tra la società e il calciatore deve essere indicato, a pena di nullità, nel contratto depositato: si applicano le disposizioni di cui all'Accordo Collettivo.

Il trattamento economico minimo è determinato, in funzione dell'età del calciatore, secondo i seguenti criteri:



- per gli apprendisti di età compresa tra il diciannovesimo anno (compiuto) ed il ventitreesimo, nella misura del 75% del minimo federale lordo fissato annualmente per i calciatori professionisti di oltre ventiquattro anni;

- per gli apprendisti di età compresa tra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno (da compiersi), nella misura del 70% del minimo federale lordo fissato annualmente per i calciatori professionisti di età compresa tra i diciannove ed i ventiquattro anni.

Il trattamento economico minimo per gli apprendisti calciatori professionisti è aggiornato tra le parti all'inizio di ogni stagione sportiva.

In vigenza di un contratto di apprendistato professionalizzante, le parti possono prevedere, in ragione della formazione erogata nel corso delle stagioni sportive, un incremento retributivo.

#### Art. 5 - PIANO FORMATIVO

La formazione del calciatore mira a far sì che lo stesso acquisisca la qualifica di “calciatore professionista” in base al piano formativo individuale predisposto e depositato unitamente al contratto di apprendistato professionalizzante.

Il calciatore dovrà seguire il proprio piano individuale formativo che, in ragione del rapporto di tesseramento in essere, potrà essere svolto anche presso diverse società sportive. Il trasferimento del calciatore, beneficiario di contratto di apprendistato professionalizzante, potrà avvenire solo nei periodi consentiti e con le modalità previste dalla normativa federale: il periodo di apprendistato effettuato presso altre società e le ore di formazione erogate saranno computate presso il nuovo datore, purché non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a una stagione sportiva.

La formazione, da erogarsi nell'intero periodo di apprendistato professionalizzante (complessive 3 annualità), non potrà essere inferiore a complessive 120 ore di cui almeno 40 da rendersi in ciascuna annualità contrattuale.

#### Art. 6 - REFERENTE O TUTOR

All'avvio dell'attività formativa, e precisamente entro e non oltre 10 giorni dal deposito del contratto di apprendistato, la società sportiva è tenuta a depositare presso la Lega il modulo contenente l'indicazione del referente/tutor interno, assegnato al calciatore in regime di apprendistato, che dovrà controllare l'attuazione del programma formativo e controfirmare,



semestralmente, la scheda e il registro della formazione. L'attività del tutor/referente interno viene prestata a titolo gratuito.

Il ruolo di referente potrà essere ricoperto esclusivamente da un allenatore tesserato con la società e in possesso della prescritta qualifica federale, ovvero da calciatore professionista, con contratto depositato, tesserato con la società. È facoltà delle società di avvalersi di referenti/tutor interni aventi qualsiasi ruolo societario, a condizione che questi ultimi siano stati tesserati FIGC, come allenatori o calciatori professionisti, per un periodo di tempo complessivo pari o superiore a n. 10 stagioni sportive anche non consecutive. Il rapporto tra referenti e apprendisti non potrà superare la proporzione di 1 a 5.

Nel periodo di vigenza contrattuale, il referente/tutor assegnato può essere mutato, previa comunicazione della sostituzione alla Lega.

#### Art. 7 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ SPORTIVA.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015 in materia di apprendistato, la società sportiva ha l'obbligo, nei confronti del calciatore in rapporto di apprendistato, di osservare tutte le disposizioni di cui al vigente Accordo Collettivo e di:

- impartire, a propria cura ed onere, la formazione necessaria affinché il calciatore acquisisca le qualità tecniche per rendere le proprie prestazioni sportive a favore di società partecipanti ai più alti campionati professionistici, nonché nelle rappresentative nazionali;
- non sottoporre il calciatore ad attività retribuite a cottimo, ferma restando la possibilità di prevedere, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Collettivo, una retribuzione variabile in ragione dei risultati sportivi;
- consentire al calciatore lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, nel rispetto delle previsioni di legge e in ogni caso accordare all'apprendista i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
- curare la migliore efficienza sportiva dell'apprendista fornendo, in ogni caso, le attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità, e garantendo, senza alcuna possibilità di deroga, salvo il disposto dell'art. 15 dell'Accordo Collettivo, il diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, come disciplinato dall'art. 10 e ferma l'estensione dei diritti di cui all'art. 16 dell'Accordo Collettivo;



- garantire l'applicazione delle disposizioni applicabili in tema di protezione della salute e sicurezza del calciatore in apprendistato.

#### Art. 8 - DOVERI DEL CALCIATORE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015 in materia di apprendistato, l'apprendista ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di cui al vigente Accordo Collettivo e di:

- seguire, con impegno e diligenza, le lezioni impartite dagli incaricati della società sportiva finalizzate alla formazione professionale dello stesso;
- partecipare alle attività formative previste nel P.F.I. nel rispetto delle modalità ivi indicate;
- attenersi alle disposizioni disciplinari previste dall'Accordo Collettivo e dai regolamenti federali.

#### Art 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

In relazione all'attività formativa e alla registrazione della stessa, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché a distanza tramite strumenti di e-learning; in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o videocomunicazione da remoto.

La formazione dovrà prevedere necessariamente gli argomenti relativi ai principi e modalità di organizzazione del lavoro nel club; alla disciplina del rapporto di lavoro e istituti contrattuali con particolare riferimento ai diritti e doveri dei lavoratori e agli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro; agli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro e ai principali fattori di rischio in concreto e alle misure di prevenzione e protezione; alle principali nozioni in ottemperanza alla normativa vigente in materia di Primo Soccorso; alle principali norme di settore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento del Giuoco del Calcio, le Norme Organizzative Interne della Federazione (N.O.I.F.), il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., il Regolamento Agenti Sportivi, il Codice Sportivo Antidoping NADO Italia e tutte le norme sportive antidoping ad esso connesse e/o collegate (NSA), l'Accordo Collettivo di Categoria, il Regolamento del Collegio Arbitrale, il modello tipo del contratto di prestazione sportiva, la normativa sul professionismo sportivo; alle regole di comportamento disciplinare; alla prevenzione e lotta al *match fixing*; alla prevenzione ed



educazione in materia di antidoping; all'educazione alimentare e mentale finalizzata allo svolgimento dell'attività agonistica.

La formazione potrà essere erogata anche tramite corsi organizzati in collaborazione con le istituzioni e le componenti tecniche federali.

I contenuti di formazione professionalizzante sono suscettibili di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati, secondo quanto previsto dall'Accordo Collettivo.

Ciascuna società sportiva è tenuta, entro e non oltre 30 giorni dal termine di ogni stagione sportiva, a depositare presso la Lega le schede, sottoscritte dai calciatori in regime di apprendistato e dai rispettivi tutor, nelle quali risulta certificata l'attività formativa svolta nella stagione sportiva antecedente.

#### ART. 10 – MALATTIA O INFORTUNIO

All'apprendista non si applica il termine del periodo di comporto di cui all'art. 19 Accordo Collettivo né la relativa possibilità di riduzione dei compensi ai sensi del medesimo articolo. In caso di malattia o infortunio per un periodo superiore a mesi dodici il contratto di apprendistato potrà essere prorogato, con il consenso delle parti, di una stagione sportiva nei limiti di età di cui al presente *addendum*.

In ogni caso si applicano all'apprendista l'art. 18 e l'art. 20 dell'Accordo Collettivo in materia di malattia e infortunio e obbligo assicurazione infortuni, nonché l'art. 24 in punto di indennità di fine carriera e fondo di solidarietà.

#### ART. 11 RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente *addendum* le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle disposizioni dell'Accordo Collettivo.

#### ART. 12 NORMA TRANSITORIA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Solo per la stagione sportiva 2022/2023, e in parziale deroga dell'art. 2 del presente *addendum*, i calciatori e le società già titolari di contratti preliminari stipulati ai sensi dell'art. 105 NOIF o di



contratti di lavoro sportivo *ex art. 5* Accordo Collettivo, sottoscritti dal 1 luglio 2022, potranno, entro il 31 ottobre 2022, stipulare contratti di apprendistato ai sensi del presente *addendum*, in novazione del precedente rapporto.

Roma, 1 luglio 2022

Federazione Italiana Giuoco Calcio,

Il Presidente (Gabriele Gravina) .....

Lega Italiana Calcio Professionistico

Il Presidente (Francesco Ghirelli) .....

Associazione Italiana Calciatori

Il Presidente (Umberto Calcagno) .....